

Studio Associato Trombetta Teruggia

PERMESSI LEGGE 104/1992: PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE

I lavoratori possono continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale ed il completamento dell'iter sanitario di revisione

La Legge n. 104 del 1992 regola i principi in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. In particolare, l'art 33 e l'art 42 del D.lgs n.151/2001 prevedono specifiche agevolazioni lavorative sia per i familiari che assistono persone con handicap in situazioni di gravità, sia per gli stessi lavoratori con disabilità grave.

Tali benefici consistono in permessi e/o congedi retribuiti. Tali permessi risultano coperti da contribuzione figurativa. In dettaglio possiamo dettagliare che in presenza di determinate condizioni di legge, è possibile beneficiare di: permessi mensili retribuiti, prolungamento del congedo parentale o di riposi orari giornalieri e un congedo straordinario della durata massima di 2 anni.

La fruizione dei permessi/congedi è legata alla sussistenza di condizione di grave disabilità: essa deve essere accertata dalla Commissione ASL che, su specifica richiesta del soggetto interessato e dopo una visita specifica, rilascia il verbale. La condizione di grave disabilità può sempre essere oggetto di una successiva revisione da parte della Commissione.

A tale proposito, l'articolo 25 della Legge n. 114/2014 stabilisce che i lavoratori titolari dei benefici correlati alla grave disabilità in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 (data dell'entrata in vigore della legge) possono continuare a fruire delle prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione.

Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, il lavoratore non poteva continuare a fruire dei benefici connessi alla grave disabilità nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale ed il completamento dell'iter sanitario di revisione.

Alla luce di quanto sopra, l'INPS nella circolare n. 127 del 8 luglio 2016 precisa che il datore il lavoro può continuare a porre in conguaglio le somme anticipate per le prestazioni in oggetto oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell'iter sanitario di revisione.

Inoltre a partire dal 8 luglio 2016, le autorizzazioni rilasciate dall'INPS sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l'efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell'iter sanitario di revisione.

Sempre nella circolare, si evidenzia che, per continuare a fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento dell'iter di revisione, dei permessi ex art 33 della Legge 104/1992 non è necessario presentare una nuova domanda. Il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione qualora intenda continuare a fruire del congedo straordinario di 2 anni, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale. In questi casi l'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e invierà al lavoratore ed al datore una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi dovrà restituire le prestazioni che a conclusione dell'iter sanitario di revisione dovessero risultassero indebite.

Successivamente la visita di revisione del disabile, i benefici saranno tempestivamente comunicati dall'INPS al titolare dei permessi/congedi, al disabile ed al datore di lavoro.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Si potranno verificare le seguenti casistiche:

- Conferma dello stato di grave disabilità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso: in questa casistica, il lavoratore e il datore di lavoro riceveranno dall'INPS una lettera di conferma degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Il lavoratore non deve presentare una nuova domanda, a meno che non sia variato il datore di lavoro oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa.
- Conferma dello stato di grave disabilità della persona assistita dal familiare lavoratore: il disabile, il lavoratore titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall'INPS una lettera di conferma degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Il lavoratore non deve presentare una nuova domanda, a meno che non sia variato il datore di lavoro oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa, oppure si desideri modificare la tipologia di permesso richiesto.
- Mancata conferma dello stato di grave disabilità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o delle persona assistita dal familiare lavoratore: il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall'INPS una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA